



Sent./Ord. n. 86/2024/C

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Rocco LOTITO ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA - ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9077/C del registro di Segreteria, proposto da XXX, rappresentato e difeso dall'avv. Santino Spina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, alla via Pietro Scaglione n. 20/A (Pec: santinospina@pecavvpa.it), contro I.N.P.S. "ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Legale rappresentante *pro tempore* e del Dirigente *pro tempore* della sede territorialmente competente di Potenza, e il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, in persona del Ministro *pro tempore*, per ottenere l'accertamento del diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione n. 17473633, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 57/2022, ed alla corresponsione dei relativi arretrati.

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 2 dicembre 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Maria Caputo, l'Avv. Tiziana Angelucci, per delega dell'avv. Santino

Spina, per il ricorrente, e l'avv. Vito Dinoia, per l'INPS. Nessuno è comparso per il Ministero della Giustizia;

premessi in

FATTO

Con atto di ricorso del 24/6/2024, depositato in pari data presso la Segreteria di questa Sezione e successivamente notificato alle amministrazioni resistenti con allegato decreto di fissazione udienza, il Sig. XXX, come sopra rappresentato e difeso, adiva questa Corte dei conti e – esponendo di essere stato dipendente della Polizia Penitenziaria dal 26/04/1989 al 27/08/2019 e di essere titolare della pensione n. 17473633 calcolata con il sistema misto – rappresentava, tra l'altro:

- che, nonostante rientrasse nella previsione di cui al D.P.R. n. 57/2022, il suo trattamento pensionistico continuava ad essere liquidato *«...con un importo lordo annuo pari ad € 25.004,76 (all.1), e ciò in ragione della mancata applicazione dell'adeguamento contrattuale per il triennio 2019-2021 previsto dal medesimo D.P.R., art. 2...»*;

- che in data 20/02/2024, per mezzo del predetto procuratore, inviava a mezzo PEC, alla competente Direzione provinciale dell'INPS e al D.A.P. – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, istanza per il ricalcolo della pensione e del TFS in applicazione dello spettante adeguamento contrattuale ma, in mancanza di risposta, allo spirare del termine di 120 gg. dalla ricezione di tale istanza, si integrava il c.d. silenzio rifiuto/diniego;

- che *«...il ricorrente era, alla data del pensionamento, in possesso di tutti i requisiti utili per l'applicazione dell'adeguamento contrattuale e che, con il corretto calcolo operato con l'applicazione del contratto per il triennio 2019-2021, avrebbe percepito un rateo pensionistico maggiore, oltre al ricalcolo del*

TFS».

Tanto premesso, l'odierno ricorrente agiva in giudizio perché si accertasse e dichiarasse il proprio «...diritto ... - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.P.R. n. 57/22 - al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio erogato con applicazione dell'adeguamento contrattuale per il triennio 2019-2021, il tutto con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o consequenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo», con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

L'INPS si costituiva nel presente giudizio con memoria difensiva depositata il 5/11/2024 con la quale, contestando quanto *ex adverso* dedotto, evidenziava, tra l'altro: che **«L'INPS procede al pagamento del trattamento pensionistico e del trattamento di fine servizio agli impiegati pubblici sulla base dei dati retributivi comunicati dal datore di lavoro, nella specie dal Ministero della Giustizia»** e che «... nella procedura telematica dedicata S7 non vi sono comunicazioni di ricalcolo pensione in suo favore da parte del Ministero della Giustizia», quando invece, «... ai fini della riliquidazione della pensione e del TFS, il datore di lavoro deve necessariamente comunicare all'INPS i dati relativi alla retribuzione “dell'ultimo miglio” riferiti alle diverse scadenze contrattuali, attraverso la piattaforma dedicata».

L'Ente previdenziale concludeva chiedendo che le domande introduttive del giudizio fossero dichiarate inammissibili o rigettate.

Con memoria di replica depositata il 22/11/2024 il ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso evidenziando: che «...se è vero che il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, datore di lavoro di parte ricorrente, regolarmente citato e non costituito nel presente giudizio, non ha provveduto alla comunicazione di ricalcolo della pensione in favore del Sig. XXX attraverso la procedura telematica dedicata, è pur vero, altresì, che solo l'Ente previdenziale è titolare della competenza a calcolare, liquidare e corrispondere il trattamento di fine servizio, a nulla rilevando che, ai fini della sua quantificazione, esso si avvalga di atti formati dall'amministrazione di provenienza del dipendente, i quali non assumono rilevanza esterna, così come ormai pacificamente stabilito dalla giurisprudenza»; che, in casi analoghi, **«...in cui l'Istituto previdenziale debba avvalersi di comunicazioni, da parte delle amministrazioni di appartenenza, al fine di poter effettuare ricalcoli, siano essi inerenti al trattamento pensionistico, ovvero al trattamento di fine servizio, il giudice amministrativo ha più volte sancito l'esclusività della competenza dell'Istituto previdenziale...»**.

In sede di odierna udienza dibattimentale il difensore di parte ricorrente si riportava al ricorso e alla memoria di replica ed insisteva nell'integrale accoglimento delle richieste avanzate. Il difensore dell'INPS si riportava ai propri atti di causa ed alle conclusioni ivi formulate.

Considerato in

DIRITTO

In via pregiudiziale – dichiarata la contumacia del Ministero della Giustizia,

stante la sua mancata costituzione a seguito della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza – deve essere esaminata la questione, scrutinabile anche d’ufficio, riguardante la giurisdizione del Giudice contabile con riferimento alla domanda di ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento di fine servizio.

Deve, sul punto, essere evidenziato che la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni è limitata a quanto concerne il sorgere, il modificarsi e l’estinguersi totale o parziale del diritto a pensione in senso stretto, restando esclusa da tale competenza ogni questione connessa con il rapporto di pubblico impiego, comprese quelle riguardanti il trattamento di fine rapporto, quale che sia la sua declinazione (cfr. Cass. SSUU, sentenza n. 11849/2016).

Ai fini dell’individuazione del plesso giudiziario munito di giurisdizione, si evidenzia che la legge n. 395/1990 ha istituito il Corpo di polizia penitenziaria ponendolo alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, e definendolo un Corpo civile facente parte delle forze di polizia (cfr. art. 1); il rapporto di impiego degli appartenenti a tale Corpo di polizia è disciplinato in regime di diritto pubblico e le relative controversie restano devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo (cfr. art. 3, commi 1, e art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001).

Trattandosi di questione che esula dalla materia pensionistica devoluta alla giurisdizione di questa Corte deve, in definitiva, essere affermata la giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine alla domanda concernente il trattamento di fine servizio.

Tanto premesso, nel riservare alla decisione definitiva ogni valutazione sulle ulteriori questioni concernenti la domanda attinente al ricalcolo, riliquidazione e

pagamento del trattamento pensionistico, con applicazione dell'adeguamento contrattuale per il triennio 2019-2021, si osserva che il fascicolo amministrativo, la cui trasmissione da parte dell'amministrazione è stata disposta da questo Giudice con il decreto di fissazione udienza del 25/06/2024, non risulta depositato dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al quale detto decreto, unitamente alla copia del ricorso, veniva notificato a cura del difensore di parte ricorrente in data 25/06/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Potenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, con riguardo alla domanda avente ad oggetto, il ricalcolo, la riliquidazione e il pagamento del trattamento di fine servizio, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo territorialmente competente;

ORDINA

al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di trasmettere, entro il termine del 15/1/2025, copia integrale del fascicolo amministrativo, unitamente ad una relazione esplicativa, corredata di idonea documentazione, circa l'applicazione dell'adeguamento contrattuale per il triennio 2019-2021 ai fini della quantificazione del trattamento pensionistico spettante all'odierno ricorrente, da cui risultino i criteri utilizzati per l'elaborazione dei prospetti trasmessi all'Istituto previdenziale e per la conseguente quantificazione della pensione, e provvedendo altresì a riferire in ordine alla conformità della procedura adottata a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, normative e operative, da applicarsi nella fattispecie.

Assegna alle parti il termine del 15/2/2025 per il deposito in Segreteria di note

difensive, e fissa l'udienza del giorno 24/3/2025, alle ore 10:30, per la trattazione del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella Camera di consiglio del 2 dicembre 2024.

Il Giudice

(f.to digitalmente)

Rocco LOTITO

Depositata in Segreteria il 2 dicembre 2024

Il Segretario di udienza

(f.to digitalmente)

Maria Caputo